

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

proposta di legge n. 310

a iniziativa dei Consiglieri Latini, Mangialardi, Pasqui, Borroni

presentata in data 28 maggio 2025

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO
DEI CONSIGLIERI REGIONALI)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 7 ter della l.r. 23/1995)

1. Dopo il comma 3 quinquies dell'articolo 7 ter della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) sono inseriti i seguenti:

“3 sexies. I consiglieri che alla data di conclusione della legislatura regionale hanno già maturato il diritto a percepire il trattamento di cui al comma 1 possono comunicare la rinuncia di cui al comma 3 ter entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica.

3 septies. Nel caso in cui il consigliere regionale non versa il contributo di cui al comma 2 per almeno cinque anni di mandato, in quanto cessato anticipatamente dalla carica, le trattenute operate sull'indennità di carica sono restituite d'ufficio.

3 octies. Al consigliere che, per qualsiasi motivo, subentra nel corso della legislatura non si applica la trattenuta obbligatoria di cui al comma 2.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.